

Sentenza n. 1750/2018, del 26.06.2018, Sez. 11
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Elisabetta Mainini, Estensore: Rita Chierici.

MASSIMA

Imposta sulla pubblicità - camion-vela - applicazione - consegue. Camion-vela - mobilità - applicazione dell'imposta - non rileva.

Sono assoggettati ad imposta sulle pubblicità i cd. "camion-vela", vale a dire quei mezzi di trasporto che altra funzione non hanno che riportare un'ampia insegna pubblicitaria sulla loro struttura, appositamente modificata, e senza utilità altra.

A nulla rileva il fatto che i mezzi in questione non sostino in uno stesso luogo per oltre 48 ore, postoche siffatta limitazione temporale non è prevista a fini tributari, quanto per ragioni di sicurezza e di autorizzazione alla sosta dettate dal codice della strada.

L'art. 13 d.lgs. 507/1993 è norma derogatoria a un principio generale di assoggettabilità d'imposta di pubblicità e come tale deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.

d. lgs. n. 507/1993, artt. 12 e 13; d.P.R. n. 495/1992, art. 57; art. 23 Codice della Strada; Art.14 Disposizioni sulla legge in generale cd. "Preleggi". Cass. 5858/2012.